



## COMUNICATO STAMPA

### **DDL in materia di sicurezza pubblica: proposto un emendamento per la libertà della Rete.**

L'Istituto per le politiche dell'innovazione ([www.politicheinnovazione.eu](http://www.politicheinnovazione.eu)) saluta con favore l'emendamento proposto dall'On. Cassinelli al [disegno di legge S.733](#), il cd. "decreto sicurezza", appena approvato dal Senato, e trasmesso alla Camera lo scorso 11 febbraio 2009.

Secondo l'emendamento in questione, proposto da Cassinelli in contrapposizione al noto [emendamento "D'Alia"](#), tra l'altro, non sarà possibile la rimozione di un intero sito al fine di impedire la visualizzazione di un contenuto illegale, anche se isolato; inoltre, non saranno gli ISP a dovere provvedere all'eventuale oscuramento dei siti incriminati.

L'emendamento in questione è stato redatto con il supporto dell'**Istituto per le Politiche dell'Innovazione**.

Riportiamo qui di seguito il testo integrale dell'emendamento.

Roma, 19 febbraio 2009

\* \* \*

#### **Alle Commissioni riunite I<sup>a</sup> (Affari costituzionali) e II<sup>a</sup> (Giustizia) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. (A.C. 2180) PROPOSTA DI EMENDAMENTO ART. 60**

*Sostituire il comma 1 con il seguente: « Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia dette attività a mezzo internet, l'autorità giudiziaria può disporre con proprio decreto l'interruzione dell'attività indicata, ordinando al soggetto ritenuto autore del reato di provvedere alla immediata rimozione, a titolo preventivo e cautelare, del contenuto attraverso il quale si estrinseca la citata attività. Il destinatario del provvedimento deve, in questo caso, procedervi senza ritardo e, comunque, non oltre ventiquattro ore dalla notifica del provvedimento. In caso di ritardo nell'adempimento a detto ordine, l'autore è tenuto al pagamento di una sanzione, da euro mille fino ad euro settantamila, commisurata ai giorni di ritardo nell'adempimento. ».*

*Sostituire il comma 2 con il seguente: « Qualora, entro settantadue ore dalla*



*notifica del provvedimento di cui al comma precedente, il soggetto contro cui si procede non vi dia esecuzione, l'autorità giudiziaria può ordinare al fornitore del servizio di hosting che ha in gestione la piattaforma telematica attraverso la quale il contenuto è diffuso al pubblico di procedere alla sua rimozione, a titolo preventivo e cautelare, ove abbia la possibilità tecnica di procedervi senza pregiudizio per l'accessibilità a contenuti estranei al procedimento. Tale fornitore del servizio di hosting, qualora ricorrano i presupposti che precedono, deve adempiere all'ordine impartitogli entro quarantotto ore dal ricevimento della notifica. In caso di ritardo nell'adempimento a detto ordine, il fornitore è tenuto al pagamento di una sanzione, da euro diecimila fino ad euro centomila, commisurata ai giorni di ritardo nell'adempimento. ».*

*Sostituire il comma 3 con il seguente: « I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono pronunciati con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Le medesime disposizioni disciplinano altresì l'efficacia ed il regime di convalida, riesame ed impugnazione del provvedimento cautelare. ».*

*Sostituire il comma 4 con il seguente: « Per il coordinamento dell'attività di monitoraggio e repressione dei reati commessi a mezzo internet, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un tavolo tecnico cui partecipano, con le modalità, nel numero e nei termini stabiliti dal Ministro dell'interno con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico, nonché rappresentanti delle società e delle associazioni di categoria dei prestatori dei servizi della società dell'informazione, così come definiti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. ».*